

Giuseppe Maria Margiotta
Presidente Centro Studi CNI

PROFILI DI RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA NEI LAVORI PRIVATI

WEBINAR (MODALITÀ ON LINE)
VENERDÌ 15 OTTOBRE 2021, ORE 15.00 – 17.00



CONTRATTO TRA PROFESSIONISTA E COMMITTENTE NEI LAVORI PRIVATI

Guida alla redazione del contratto per incarico professionale ad uso degli ingegneri

*Tra bufalo e locomotiva la differenza salta agli occhi:
la locomotiva ha la strada segnata,
il bufalo può scartare di lato e cadere.*

(Francesco De Gregori, Bufalo Bill, RCA 1976)



DIFFERENZA TRA GLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI E I LAVORI PRIVATI

Nell'opera **pubblica** i margini di intervento del committente nei confronti dell'impresa esecutrice sono estremamente ridotti e non coinvolgono mai la sfera squisitamente tecnica ed esecutiva; infatti le procedure sono chiaramente normate e ampiamente codificate, cosicché il direttore dei lavori ha un ampio controllo dell'esecuzione.

Nel campo **privato**, anche per via degli scarni riferimenti normativi che ne definiscono la disciplina, si presentano ancora troppo spesso aspetti problematici per i professionisti. I rapporti tra proprietario e appaltatore sono spesso diretti e finiscono per interferire su alcune scelte, spesso di secondaria importanza rispetto al complesso dell'opera, ma che possono divenire eclatanti per l'emergere di difetti e danni ex post.





LAVORI PUBBLICI

COMMITTENTE
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO



PROFESSIONISTA



IMPRESA



COLLAUDATORE

LAVORI NON PUBBLICI



LAVORI PUBBLICI

- ✓ Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - **Codice dei contratti pubblici**
- ✓ Decreto Legislativo 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento **di esecuzione ed attuazione del** Codice dei Contratti (parzialmente in vigore)

[Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici

D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 - Regolamento di attuazione della legge quadro n.109/94

Legge 11 febbraio 1994, n. 109 - Legge quadro in materia di lavori pubblici

Legge 20 marzo 1865 n. 2248 Allegato F - Legge sulle opere pubbliche.

R.D. 25 maggio 1895, n. 350 - Regolamento per la direzione, la contabilità e la collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici]

- ✓ Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici – Linee guida/ atti di regolazione
- ✓ Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Pareri
- ✓ Normativa regionale di settore
- ✓ Normativa nazionale di rango inferiore – Circolari/ interpretazioni/ ordinanze
- ✓ Normativa comunitaria

LAVORI NON PUBBLICI

- ✓ **Codice civile** (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262) – artt. 1176, 1182, 1661, 1667, 1669, 2226
- ✓ D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – **Testo unico** delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - art.29 e ss.

PROFILI DI RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA RIGUARDO ALL'ASSUNZIONE DEGLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

L'attenzione del professionista ingegnere, architetto, geometra, al momento dell'accettazione di un incarico, si concentra generalmente sull'identificazione del **contenuto della prestazione** professionale e sulla corretta **valorizzazione economica** dell'attività da svolgere, oltre che sulla determinazione delle fasi di maturazione del compenso economico.

Ciò che, invece, tende a essere trascurata, è una corretta e, soprattutto, tempestiva valutazione del **contenuto degli impegni** che – volontariamente o, talvolta, anche implicitamente – si assumono e del perimetro delle responsabilità ad essi collegate.



Gli amanti, Renè Magritte, 1928

RESPONSABILITÀ

Responsabilità **penale** (offesa rivolta all'intera comunità sociale)

Responsabilità **civile** (trasgressione che colpisce gli interessi privati di una controparte all'interno di un rapporto contrattuale, ovvero una responsabilità extracontrattuale esigibile solo dal soggetto danneggiato),

Responsabilità **amministrativa** (violazione che incide sulla tutela di interessi collettivi tutelati dalla P.A.)

Responsabilità **disciplinare** (violazione regole deontologiche).

RESPONSABILITÀ PENALE

Consequente alla violazione di precetti penali e che sfocia in illeciti penali.

Ad esempio:

- omicidio colposo per il crollo di un edificio;
- abuso edilizio a cui partecipa il direttore dei lavori;
- false dichiarazioni rese, più o meno consapevolmente (cd Falso innocuo) in sede di predisposizione di DIA, Scia e comunicazioni.

In ambito penale, l'unica tutela assicurativa possibile per il professionista è la **tutela legale**.

RESPONSABILITÀ CIVILE

- **Contrattuale:** Questa responsabilità scatta anche se si viola un obbligo contrattuale (il progetto male eseguito o non realizzabile è anche una violazione del contratto stipulato tra committente e professionista);
- **Extracontrattuale:** Se dal comportamento del professionista deriva (con dolo o colpa), un danno a qualcuno, questo ha diritto al risarcimento del danno.

Ovviamente tali responsabilità possono combinarsi tra loro.

Se l'edificio crolla per colpa del tecnico Egli risponde:

- al committente per errore progettuale e/o nella D.L. (responsabilità contrattuale);
- nei confronti dei vicini che hanno subito danni dal crollo (responsabilità extracontrattuale);
- nei confronti della Procura della Repubblica per il reato di disastro colposo, e così via.

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Riguarda violazioni di doveri nei confronti della PA.

Si tratta soprattutto di responsabilità per danno erariale.

L'ingegnere può essere chiamato a risarcire i danni patiti dall'Amministrazione Pubblica a causa del suo comportamento.

Riguarda essenzialmente:

- i liberi professionisti Direttori dei Lavori;
- i Pubblici Dipendenti, solo in caso di dolo o colpa grave.

Nei confronti dei terzi danneggiati risponde la Pubblica Amministrazione che ha facoltà di rivalersi sul professionista, libero o dipendente.

RESPONSABILITA' SOLIDALE

Per un'analisi approfondita della problematica riguardante la responsabilità solidale fra Impresa e professionista, occorre necessariamente partire dalla lettura di due articoli del codice civile:

art. 2055 c.c. - *Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.*

art. 1292 c.c. - *L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri, oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.*



RESPONSABILITA' SOLIDALE

Nel nostro ordinamento, in materia di **risarcimento del danno da fatto illecito**, ove esistano più corresponsabili, il danneggiato avrà la facoltà di rivolgere tutte le sue pretese risarcitorie, per l'intero, anche ad un solo soggetto - che sarà quasi certamente quello più forte patrimonialmente - il quale avrà poi diritto di regresso sugli altri soggetti coobbligati in proporzione alle loro rispettive quote di responsabilità a meno che non dispongano di adeguata capacità finanziaria (come ad esempio quei soggetti che si trovano coinvolti in procedure fallimentari, di concordato o di liquidazione, tanto diffuse in questi tempi di crisi).

La questione assume un rilievo particolare perché di norma il Professionista non gode di questi benefici ed è tenuto a rispondere personalmente e illimitatamente con il proprio patrimonio personale presente e futuro.

Unica forma ordinaria di autotutela nei **lavori privati**:

l'obbligo di dissociazione formale dalle scelte (progettuali e/o esecutive) non condivise, fino all'*extrema ratio* della rinuncia all'incarico ricevuto, con ovvie ricadute sul piano economico (e la non remota possibilità di dover comunque "difendere" tale scelta, tanto rigorosamente conforme alla legge quanto autolesionista, in sede giudiziaria).

A fronte, nei **lavori pubblici** esistono altri strumenti:

- Ordine di servizio
- Intervento del RUP
- Mancata contabilizzazione o decurtazione
- Penali per ritardata ultimazione
- Contabilità finale
- Collaudo/ certificato regolare esecuzione

ASSICURAZIONE RP

Obbligo dell'assicurazione professionale (DPR 137/2012)


Art. 5. Obbligo di assicurazione

- 1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.*
- 2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.*
- 3. <omissis>*

ASSICURAZIONE RP

CRITICITA' RICORRENTI:

- Limitazioni per tipologia di danno
- Limitazioni di retroattività
- Limite di indennizzo per perdite pecuniarie
- Clausole di secondo rischio/ristoro
- Definizione di sinistro/ di sinistro con circostanze
- Regime in *claims made*
- Inapplicabilità della clausola *sole remedy*
- Impossibilità di stipulare una polizza per incidentalità pregresse



Racing: il programma assicurativo degli Ingegneri

Il programma assicurativo, fatto dagli Ingegneri per gli Ingegneri, si rivolge agli Iscritti all'albo che svolgono attività libero professionale (individuale o in forma organizzata) o siano dipendenti pubblici con mansioni tecniche, proponendo una copertura di elevato standard normativo e ad un costo competitivo che integra una serie di servizi mirati che accompagnano l'Assicurato e lo supportano nella gestione dell'obbligo assicurativo e dei sinistri

RACing
PROFESSIONALE

#IORISPETTOL'AMBIENTE

#IOFIRMODIGITALE

FAI UN PREVENTIVO



LA CONDOTTA DEL PROFESSIONISTA

Art. 1176 c.c. - Diligenza nell'adempimento

Nell'adempire l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.

Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività

Obbligazioni di mezzi: quelle in cui il professionista presta diligentemente la propria opera per raggiungere il risultato, ma non necessariamente lo consegue, perché può essere necessario il concorso di altri fattori non dipendenti da lui.

Obbligazioni di risultato: quelle in cui la prestazione è costituita proprio dal risultato. In questo caso si configurerà la responsabilità per il solo fatto che un determinato risultato non sia stato raggiunto, a nulla rilevando la condotta e la diligenza impiegate dal professionista.

Esistono, però, molti esempi di in cui i confini tra i tipi di responsabilità si assottigliano

Cassazione (C.Civ., Sez. II, 3.9.2008, n.22129):

«La distinzione tra obbligazioni di mezzi ed obbligazioni di risultato non ha rilevanza sul regime di responsabilità del progettista. Pertanto, tale distinzione è ininfluyente ai fini della valutazione della responsabilità di chi riceve il compito di redigere un progetto di ingegneria o architettura: il mancato conseguimento dello scopo pratico avuto di mira dal cliente è comunque addebitabile al professionista se è conseguenza di suoi errori commessi nella formazione dell'elaborato, che ne rendano le previsioni inidonee ad essere attuate».

DILIGENZA DEL PROFESSIONISTA

Specificità della “diligenza professionale” rispetto alla “diligenza del buon padre di famiglia” (art. 1176 c.c.)

- ✓ Ogni professionista dispone di un bagaglio di nozioni tecniche **diverse da quelle dell'uomo comune**. Proprio in virtù di ciò gli viene commissionata la prestazione;
- ✓ La diligenza richiesta al professionista non è solo quella **ordinaria** del buon padre di famiglia ma è la **diligenza professionale** commisurata all'attività esercitata.
- ✓ Se la prestazione prevede la «soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà» la legge (art. 2236 c.c.) prevede **un'attenuazione della normale responsabilità**, nel senso che il professionista è tenuto al risarcimento del danno unicamente per dolo o colpa grave.
- ✓ La prova della particolare difficoltà tecnica è a carico del professionista.

OBBLIGO DEL CONTRATTO

La Legge sulla concorrenza (**Legge 4 agosto 2017, n. 124**) ha introdotto una serie di novità relative alle professioni regolamentate.

In particolare l'art.1 **comma 150** introduce una modifica all'art. 9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, secondo cui il professionisti che accettano un incarico **hanno l'obbligo di rendere noto al cliente, in forma scritta o digitale**, il grado di complessità dell'incarico e tutte le informazioni utili sugli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico; il **preventivo** deve essere reso previamente al cliente e deve essere "*obbligatoriamente, in forma scritta o digitale*".



CNA
PPC



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI **INGEGNERI**

L'obbligo del contratto scritto con il committente è previsto espressamente anche da

- Codice deontologico degli Architetti P.P.C. del 28 giugno 2017 all'art. **24**
- Codice deontologico degli Ingegneri del 14 maggio 2014 all'art. **11**

LA NECESSITÀ DI UNA AUTOREGOLAMENTAZIONE CONTRATTUALE TRA PROFESSIONISTA E CLIENTE NEGLI APPALTI DI LAVORI EDILI PRIVATI

Nel complesso scenario delineato, il Centro Studi CNI ha ritenuto necessario dotare gli ingegneri e più in generale i professionisti di uno **strumento operativo** utile anzitutto a comprendere, in via anticipata, il livello di esposizione al rischio di responsabilità conseguente all'accettazione di un incarico professionale nel settore degli appalti di lavori privati.

Si sono approntati **due modelli contrattuali** di diverso contenuto, ma ispirati dal medesimo intento di regolare quei profili di responsabilità che di solito vengono **crystallizzati solo in sede giurisdizionale** e quindi in un momento successivo al sorgere della responsabilità medesima.



IL DISCIPLINARE DI INCARICO PER PRESTAZIONI D'OPERA INTELLETTUALE RESE NEI CONFRONTI DI COMMITTENTI PRIVATI

Il primo di questi modelli, il disciplinare di incarico stipulato tra il Professionista e il Committente per definire in sede contrattuale l'oggetto delle prestazioni da svolgere, definendone al meglio l'ambito, e definire gli obblighi procedurali reciproci da assolvere prima del verificarsi di eventi pregiudizievoli, allo specifico fine di prevenirli e di impedire che le conseguenze (anche nei confronti di terzi) si producano in concreto.

La previsione di un meccanismo di consultazione reciproca anticipata tra professionista e committente, (con il coinvolgimento dell'appaltatore), del quale è redatto processo verbale tende, infatti, a favorire forme di proficua ed efficace collaborazione tra le parti.



modello(1)

DISCIPLINARE DI INCARICO PER PRESTAZIONI D'OPERA INTELLETTUALE RESE NEI CONFRONTI DI COMMITTENTI PRIVATI

L'anno _____, add _____ del mese di _____, in _____, tra il sottoscritto _____
nato a _____ residente a _____ in via _____ cod. fisc. _____
P.IVA _____ in qualità di _____, di seguito denominato "Committente"
e
l'ing. _____ di seguito indicato come "Professionista", con studio in _____
via _____ cod. fisc. _____ P.IVA _____ iscritto all'Albo
degli Ingegneri della Provincia di _____ al n. _____

Premesso che:

- a) il Committente è proprietario/avente titolo di _____ sito _____ nel Comune di _____ (____), località _____, via _____, costituito da _____ (terreno, fabbricato, _____) identificat. _____ catastalmente al fg. _____ con i mappali _____, d'ora in avanti "immobile";
- b) il Committente intende realizzare sull'immobile i lavori di seguito descritti e dichiara di essere munito dei necessari poteri di rappresentanza;
- c) il Committente dichiara, sotto la propria responsabilità, che l'incarico oggetto del presente disciplinare non è stato in precedenza affidato a soggetti terzi ovvero che eventuali precedenti incarichi sono stati regolarmente risolti;
- d) il Professionista si dichiara interessato ad accettare il relativo incarico professionale di cui al presente Disciplinare alle condizioni di seguito riportate;
- e) il Professionista dichiara altresì di disporre delle risorse e capacità organizzative idonee all'esecuzione di tutte le attività professionali previste nel presente Disciplinare;
- f) il Professionista informa altresì il committente di essere in regola con gli adempimenti stabiliti dal Regolamento per la formazione continua degli iscritti all'Albo degli Ingegneri ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale di cui all'articolo 7 del D.P.R. n. 137/2012.

Tutto quanto sopra premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Natura e oggetto dell'incarico

Il Committente affida al Professionista, che accetta, l'incarico fiduciario per la redazione di: _____
Comune di _____ Committente (oppure Proprietà se diversa da Committente)
Lavori di _____ per un importo
preunito delle opere di € _____ (diconi Euro _____) oltre IVA, al lordo dello sconto offerto dall'Impresa.

Art. 2 Prestazioni richieste al professionista e prestazioni escluse

L'incarico professionale prevede sinteticamente le seguenti prestazioni, come meglio descritte dettagliatamente nell'allegato A che, sottoscritto dalle parti, costituisce parte integrante del presente disciplinare:

1. Studio di fattibilità
2. Rilievi
3. Progettazione preliminare
4. Progettazione definitiva (idonea per l'ottenimento del titolo abilitativo)
5. Progettazione esecutiva, con particolari costruttivi
6. Direzione Lavori
7. Coordinamento Sicurezza (D.Lvo 81/2008)
8. _____

SCRITTURA PRIVATA TRA PROGETTISTA-DIRETTORE DEI LAVORI E APPALTATORE NELL'APPALTO DI LAVORI PRIVATI

Il secondo modello contrattuale replica nella sostanza la medesima ratio di disciplinare i rispettivi obblighi prestazionali nei rapporti tra professionista e appaltatore, allo scopo di chiarire il perimetro delle competenze assegnate al professionista e ripartire i profili di responsabilità, anche al fine di limitare l'impatto del vincolo di solidarietà gravante sul progettista-direttore dei lavori e sull'appaltatore a norma di legge.



modello (2)

SCRITTURA PRIVATA TRA PROGETTISTA-DIRETTORE DEI LAVORI E APPALTATORE PER LA RIPARTIZIONE DELLE RESPONSABILITÀ RELATIVE ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DI LAVORI TRA PRIVATI

Con la presente scrittura privata, redatta in triplice copia originale, intercorrente
tra

il/la Signore/a _____ (di seguito, il Professionista)

e

l'impresa _____ (di seguito, l'Appaltatore), con sede in

_____ Via/Piazza _____ n° _____ con partita IVA

_____ iscritta alla CCIAA di _____ n° Registro imprese

_____ nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, Sig.

Premesso che

1) in data _____, l'Appaltatore ha ricevuto l'incarico di esecuzione dell'appalto di lavori di seguito specificato: _____

2) in forza di separato contratto concluso con il committente in data _____, l'attività di progettazione e di direzione dei
lavori di cui al punto precedente è stata affidata al Professionista. Questa include, l'esecuzione de:

- lo studio di fattibilità
- i rilievi
- la progettazione preliminare
- la progettazione definitiva, utile per l'ottenimento del titolo abilitativo
- la progettazione esecutiva, con i particolari costruttivi;
- la direzione dei lavori

3) con la presente scrittura privata, il Professionista e l'Appaltatore intendono disciplinare reciprocamente e ripartire, in
conformità alle previsioni di legge, i profili di responsabilità derivanti dall'esecuzione dei rispettivi incarichi ricevuti.

Tutto ciò premesso, le parti stabiliscono quanto segue:

Articolo 1

(Premesse)

Le premesse formano parte integrante della presente scrittura privata.

Articolo 2

(Obblighi del Professionista)

1. Il Professionista è tenuto a svolgere l'incarico ricevuto con competenza e diligenza e ad eseguire e produrre quanto necessario
alla relativa ultimazione nei tempi stabiliti e secondo le regole dell'arte.
2. L'incarico di progettazione e quello di direzione dei lavori sono svolti in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun
vincolo di subordinazione. Il Professionista può fare ricorso al contributo complementare di collaboratori di propria fiducia,
rimanendo l'unico responsabile sul piano giuridico per l'incarico ricevuto.
3. Il Professionista, nei limiti dell'incarico ricevuto, si impegna a illustrare all'Appaltatore, qualora questi ne faccia espressa
richiesta, le soluzioni progettuali individuate e a valutare le eventuali indicazioni provenienti da quest'ultimo ai fini
dell'esecuzione dei lavori. Delle decisioni assunte a seguito del confronto tra Progettista e Appaltatore è redatto processo
verbale sottoscritto dalle parti.

PROCESSO VERBALE DI ACCETTAZIONE DEI LAVORI

Completa, infine, il quadro degli strumenti di riferimento il modello di “verbale di accettazione e consegna dell’opera” predisposto dal professionista incaricato all’atto della consegna dei lavori, anche qualora questa sia anticipata rispetto alla loro conclusione definitiva.

L’accettazione da parte del committente dell’opera che non sia stata eseguita secondo contratto non esonera, né tantomeno attenua, la responsabilità del professionista ma ne stabilisce i termini temporali e le situazioni contingenti.

Tenta inoltre di sopperire alla mancata previsione di un certificato di regolare esecuzione o di collaudo delle opere non strutturali.



modello (3)

PROCESSO VERBALE DI ACCETTAZIONE DEI LAVORI

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno _____, il sottoscritto _____, nella sua qualità di direttore dei lavori. Visto il contratto concluso in data _____ n° _____ di repertorio, registrato a _____ in data _____ al n° _____, previo avviso trasmesso all'appaltatore a mezzo PEC in data _____, è convenuto sul luogo in cui sono stati eseguiti i lavori, dove alla presenza dei Signori:

— _____, Committente;
— _____, Appaltatore / legale rappresentante dell'impresa appaltatrice;
in contraddittorio ha proceduto a un attento sopralluogo, rilevando quando segue: _____

In seguito ai riscontri effettuati, il sottoscritto attesta che i lavori in epigrafe sono stati ultimati il giorno _____ e, pertanto, nei tempi stabiliti dal contratto di appalto, e che sono stati eseguiti secondo la regola dell'arte e le specifiche indicazioni fornite dal committente.

(O IN ALTERNATIVA)

In seguito ai riscontri effettuati, il sottoscritto attesta che i lavori in epigrafe sono stati ultimati il giorno _____ e, pertanto, nei tempi stabiliti dal contratto di appalto, e sono stati eseguiti secondo la regola dell'arte, ma che, rispetto alle specifiche indicazioni fornite dal committente, presentano le seguenti difformità:

Imputabili a:

Il Signor _____ in qualità di committente, a seguito delle precisazioni fornite dal direttore dei lavori dichiara di accettare / non accettare formalmente i lavori eseguiti.
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

L'Appaltatore / Il legale rappresentante dell'impresa appaltatrice
Il Direttore dei lavori

Il Committente

Disclaimer

Gli Autori ed il Centro Studi CNI specificano che i contenuti della presente pubblicazione hanno carattere conoscitivo ed informativo. La messa a disposizione del modello sopra riportato risponde agli scopi suddetti, oltreché ad offrire maggiori cautele ai soggetti che decidano di usufruirne. Nel caso di utilizzo del modello sopra riportato, il fruitore riconosce che nulla possa essere escluso agli Autori ed al Centro Studi CNI per eventuali controversie che ne dovessero derivare. Il fruitore riconosce pertanto di avere adottato il modello attraverso una propria valutazione di opportunità.

RINGRAZIAMENTI

L'intervento si basa principalmente sullo studio, esitato dal Consiglio del Dipartimento Centro Studi del CNI, coordinato dal Prof. Nicola Colacino, dall'Ing. Michele Laorte, con il contributo del Dott. Flavio Di Fusco.

BIBLIOGRAFIA

Quaderno del Centro Studi n. 19/2001. *“I profili di responsabilità giuridica dell’ingegnere / Sicurezza sul lavoro, sicurezza nei cantieri, appalti pubblici, dichiarazione di inizio attività»*

Quaderno del Centro Studi n. 135/2012. *“Disciplinari-tipo e mansionari per le prestazioni professionali dell’ingegnere (Committenti pubblici e privati)”*

Consiglio Nazionale Ingegneri, 2019. *“Corrispettivi per committenti privati e pubblici”*

Centro Studi CNI, *“Regolamentazione e modelli contrattuali tra professionista e committente nei lavori privati”*, C.R. 556, Roma settembre 2020

*Tra bufalo e locomotiva la differenza salta agli occhi:
la locomotiva ha la strada segnata,
il bufalo può scartare di lato e cadere.
Questo decise la sorte del bufalo,
l'avvenire dei miei baffi e il mio mestiere.*

(Francesco De Gregori, Bufalo Bill, RCA 1976)

